



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

AMBIENTE

Provvedimento N. **2408/AUA/2026**

del (data del protocollo)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(L. 5/12, DPR 59/13, D.Lgs. 152/06, L. 447/95, D.Lgs. 99/92 e L.R. 33/85).

Ditta: **ALIPLAST SPA.**

Sede attività: Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 - Carmignano Di Brenta (PD).

Sede legale: Via delle Fornaci, 14 – Istrana (TV).

**Aggiornamento e sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale
n. 1685/AUA/2021 del 13/12/2021, volturata con provvedimento
n. 2286/AUA/2025 del 25/03/2025**

Codice Ditta 14026

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;14026
- che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- che l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013 assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

RICHIAMATI

- il provvedimento n. 1685/AUA/2021 del 13/12/2021, prot. n. 78905, rilasciato alla società GURIT ITALY PET RECYCLING SRL, per la sede attività di Via dell'Industria e dell'Artigianato n. 22 a Carmignano di Brenta;
- la presa d'atto della provincia, prot. n. 39483 del 22/06/2022, della variazione della denominazione della ragione sociale in GURIT ITALY SRL;
- la presa d'atto Provinciale prot. n. 11672 del 22/02/2023 della modifica comunicata dalla succitata Ditta tramite il SUAP ed acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 80359 del 23/12/2022, integrata con note prot. Prov. n. 2452 del 16/01/2023 e prot. Prov. n. 10023 del 15/02/2023, e considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il provvedimento n. 2286/AUA/2025 del 25/03/2025, prot. n. 22332, di voltura dell'autorizzazione n. 1685/AUA/2021 del 13/12/2021, prot. n. 78905, a far data dal 01/04/2025, a favore di ALIPLAST SPA, con sede legale ad Istrana (TV), in via delle Fornaci n. 14, subentrata a GURIT ITALY SRL senza alcuna modifica allo stabilimento;

RILEVATO

che il provvedimento di autorizzazione unica ambientale rilasciato ricomprende i seguenti titoli abilitativi, di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013:

- Comunicazione relativa al recupero di rifiuti con procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE

- l'istanza di modifica dell'attività di recupero rifiuti, pervenuta a mezzo SUAP del Comune competente con prot. n. 78978 del 5/11/2025, con la quale la Ditta chiede di poter eseguire anche l'attività di sola messa in riserva (R13) delle medesime tipologie di rifiuti già trattati precedentemente nell'impianto (R13, R3), senza modifica dei quantitativi totali annui trattati e dei quantitativi di messa in riserva istantanea;
- la comunicazione di avvio di procedimento con richiesta di integrazioni prot. n. 86997 del 05/12/2025, inviata alla Ditta oltre che agli Enti interessati, e la successiva richiesta di chiarimenti prot. n. 12717 del 23/02/2026;
- le integrazioni e chiarimenti pervenute con prot. n. 92053 del 24/12/2025 e prot. n. 17215 del 11/03/2026;
- il perfezionamento delle garanzie finanziarie con nota prot. n. 26949 del 16/04/2026;

VISTO

che, a seguito delle verifiche effettuate, risulta acquisito il modulo previsto dal Decreto

2

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025, e che, come da istruttoria prot. Prov. n. 87758 del 10/12/2025, non si rende necessaria l'attivazione della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'allegato tecnico del Regolamento Regionale n. 4 del 9 gennaio 2025;

- PRESO ATTO**
- che non risultano comunicate modifiche rispetto a quanto già autorizzato con precedente provvedimento, rispetto agli Allegati 1 "SCARICHI IDRICI", 2 "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e 4 "INQUINAMENTO ACUSTICO"; l'Allegato 2 viene aggiornato con l'eliminazione delle prescrizioni relative alla messa in esercizio, alla messa a regime e alla trasmissione dei dati sugli inquinanti emessi ai camini T2, T10 e V3 in quanto già ottemperate dalla Ditta;
 - che è stato prodotto un aggiornamento del layout d'impianto che corrisponde all'Elaborato 2, trasmesso con le integrazioni prot. Prov. n. 17215 del 11/03/2026;
 - che il Comune non ha comunicato la necessità di aggiornamento del titolo relativo all'inquinamento acustico;
- VISTO**
- che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 24/05/2006 ha espresso parere favorevole alla semplificazione della procedura ordinaria di autorizzazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- VISTI**
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la Legge Regionale 16/04/1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013;
 - il D.M.Ambiente 5/02/98;
 - la D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013 "Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";
 - la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 07/11/2013;
 - la D.G.R.V. n. 622 del 29/04/2014 "Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";
 - la D.G.R.V. n. 67 del 26/01/2018 "Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale";
 - la D.G.R.V. n. 729 del 08/07/2025 "Disciplina in materia di A.U.A. Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni";
 - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- RITENUTO**
- che sussistano i presupposti per procedere all'aggiornamento e sostituzione del provvedimento di autorizzazione;

3

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

DISPONE

- ART. 1** Alla Ditta **ALIPLAST SPA** è rilasciata la presente **Autorizzazione Unica Ambientale** per la sede attività di via dell'Industria e dell'Artigianato n. 22 nel Comune di Carmignano di Brenta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.
- ART. 2** Il presente provvedimento aggiorna e sostituisce il provvedimento n. 1685/AUA/2021 del 13/12/2021, rilasciato alla società GURIT ITALY SRL, successivamente volturato a favore di ALIPLAST SPA con provvedimento n. 2286/AUA/2025 del 25/03/2025.
- ART. 3** Il gestore dello stabilimento è tenuto al rispetto delle disposizioni/prescrizioni previste nell'**Allegato 1** (SCARICHI IDRICI), nell'**Allegato 2** (EMISSIONI IN ATMOSFERA) e nell'**Allegato 3** (RECUPERO RIFIUTI) e nell'**Allegato 4** (INQUINAMENTO ACUSTICO), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- ART. 4** La presente autorizzazione avrà durata fino al **22/07/2030**, ai sensi dell'art. 3, comma 6 e art. 6 del D.P.R. 59/2013, rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R.; tale durata ingloba e sostituisce quelle relative ai singoli titoli abilitativi allegati al presente provvedimento.
- ART. 5** In relazione alle attività di recupero di rifiuti, di cui all'allegato 3, dovranno essere presentati i rinnovi della garanzia finanziaria in essere, ai sensi della DGRV n. 2721/2014, prima della scadenza della stessa (scadenza polizza fidejussoria: 22/07/2030). La mancata prestazione delle garanzie comporterà l'inefficacia di quanto disposto dall'allegato 1 del presente provvedimento.
- ART. 6** Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, presenta una nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013.
- ART. 7** Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla ragione sociale della ditta.
- ART. 8** Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

4

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 e non sostituisce, eccetto quanto riportato in premessa, i provvedimenti di competenza di altri Enti; sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali ad esempio il deposito della SCIA e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia/urbanistica ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.

Si ricorda, inoltre, che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o delle disposizioni altrimenti dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni e dei poteri di ordinanza previsti dalla vigente normativa, specifica per materia.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da **n. 5 pagine** e da **n. 4 Allegati**, che ne fanno parte integrante.

IL DIRIGENTE
dott. Samuele Grandin
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

5

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

ALLEGATO 1 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 2408/AUA/2026

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi delle acque reflue industriali, comprese le acque di condensa dei compressori e le acque meteoriche di dilavamento piazzali dello stabilimento di via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 Comune di Carmignano di Brenta sono convogliati nel corpo ricettore **Roggia Riello** e sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni/disposizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare i limiti di **tabella 1, "scarico in acque superficiali"** dell'allegato **B** alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
- c) tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- d) ***i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta e i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sostituzione filtri e controllo, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto e a disposizione degli organi di controllo;***
- e) ***le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose, (siano essi materia prima o rifiuto), devono essere depositati ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi;***
- f) tutti i rifiuti residui dell'attività, ivi compresi i materiali dell'attività di manutenzione, devono essere smaltiti/recuperati ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n° 152/06;
- g) dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- i) I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.

I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.

E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

IL DIRIGENTE

dott. Samuele Grandin

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

6

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

ALLEGATO 2 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 2408/AUA/2026

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Ditta **ALIPLAST S.P.A.** di CARMIGNANO DI BRENTA è autorizzata alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera dello stabilimento esistente di lavaggio di bottiglie in polietilenterefalato e di altri contenitori in plastica provenienti dal post consumo, e trasformazione in scaglie per l'utilizzo industriale e per la commercializzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINI N.	FASE	PORTATA* (Nm ³ /h)	INQUINANTI (mg/Nm ³)				Aldeidi, benzene e acrilonitrile
			Polveri totali	Nebbie basiche	SOV tab. D classe II	SOV tab. D classi III+IV+V	
T1	separazione ed essiccazione	3.000	30	15	10	140	-
T2	separazione ed essiccazione	12.000	30	15	10	140	-
T5	selezione e macinazione	9.400	10	15	10	140	-
T6	lavaggio	3.700	30	15	10	140	-
T7	Selezione e separazione	3.000	30	-	-	-	-
T9	caricamento e prelavaggio	6.000	30	15	10	140	-
T10	stoccaggio e aspirazione polveri	20.300	10	-	-	-	-
V1	Produzione granulo	3.900	30	-	10	140	1
V2	Produzione granulo	500	15	-	10	140	1
V3	Secondo estrusore	8.000	10	-	10	140	1
P5	lavaggio	600	10	-	10	140	-

*si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

2. i valori di emissione **dell'impianto di combustione afferente al camino CNS1** dovranno rispettare quanto stabilito ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. compatibilmente con la potenzialità, il tipo di combustibile e, per gli impianti esistenti, con le date di **adeguamento** previste ai sensi del comma 5 dell'art. 273bis, tali valori saranno riferiti al un tenore di O₂ nell'effluente gassoso previsto dalle pertinenti tabelle;

3. il **monitoraggio** delle emissioni degli inquinanti sopra riportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;

7

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

4. la ditta dovrà dotarsi di:
- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
 - b) un **registro** relativo ai dati dei monitoraggi discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le **otto ore** successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 6. ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i monitoraggi di competenza del gestore le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV **entro 24 ore dall'accertamento**;
 7. le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
 8. dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
 9. la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo/monitoraggio è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
 10. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel modo più efficace possibile** ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 11. ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, ai sensi dell'art. 270 comma 5;
 12. ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso stabilimento, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione. Possono derogare dall'unificazione **i camini T1 e T2, i camini T5 e T7, i camini T6, T9 e P5 e i camini V1, V2 e V3**;

8

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

13. per la **valutazione della conformità degli impianti** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare i campionamenti per il monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti di norma, per i sistemi in discontinuo, da almeno **tre campioni** consecutivi rappresentativi di un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose;
14. la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito internet <http://www.arpav-veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi> che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, norme tecniche nazionali, ISO, EPA o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell'equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere l'analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia (sede di Venezia).

Si ricorda, inoltre, alla Ditta sopraindicata che:

- In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (PEC: dappd@pec.arpav.it) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.
- **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Gli impianti disciplinati dal **titolo I** della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., eccettuati quelli previsti all'allegato IV parte I, devono essere dotati **al primo rinnovo dell'autorizzazione**, ove tecnicamente possibile ai sensi dell'art. 294 comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatto salvo quanto previsto al comma 2, di un sistema di controllo della combustione che consenta la **regolazione automatica del rapporto aria-combustibile**. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'art. 272, comma 1.

Gli impianti disciplinati dal **titolo II** della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW o di potenza termica nominale non inferiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW devono essere dotati, ai sensi dell'art. 294 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un sistema di controllo della combustione che consenta la **regolazione automatica del rapporto aria-combustibile entro il 1° gennaio 2025**.

Per consentire la **regolazione automatica del rapporto aria-combustibile**, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che preveda la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.

9

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- Ai sensi del D.Lgs. n. 102/2020 art. 271 comma 7-bis le emissioni delle **sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata** devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle **classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)** devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.

Ogni cinque anni (dalla data di rilascio dell'autorizzazione o di rinnovo predisposto a seguito della revisione dei limiti per la sostituzione delle suddette sostanze) i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una **relazione** con la quale si **analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni (ovvero la Provincia) può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni saranno assoggettate all'art. 271 c. 7-bis a seguito di una **modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele**, il gestore presenterà, **entro tre anni dalla modifica**, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 271 comma 7-bis, allegando la relazione ivi prevista.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la **sanzione** prevista dall'articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

- Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni**, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Le **prescrizioni** contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari problematiche rilevate sul territorio, situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- L'eventuale **variazione del gestore** dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce, pena l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 279 comma 1 al D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 102/2020.

IL DIRIGENTE

dott. Samuele Grandin

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

10

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

ALLEGATO 3 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 2408/AUA/2026

RECUPERO RIFIUTI

ALIPLAST SRL
Via delle Fornaci, 14
31036 Istrana (TV)

OGGETTO: art. 216 D.Lgs. 152/06, D.M.05.02.98 e s.m.i.
Attestazione del numero di Iscrizione al Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

SI ATTESTA

che Codesta Ditta, con **sede attività in Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 in Comune di CARMIGNANO DI BRENTA (PD)** è iscritta al n. 289/PD del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e dal D.M.A. 05.02.98 e s.m.i.

L'attività può essere svolta, ai sensi dell'art. 216 D.Lgs.152/06 per i codici attività, le relative operazioni ed i codici rifiuti CER previsti dal D.M.A. 5/2/98 e sotto descritti:

Codice attività	Operazioni	Codice E.E.R.
6.1	R13; R13, R3	150102
	R13; R13, R3	191204
	R13; R13, R3	200139

Si precisa che l'attività di recupero è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.

In riferimento alla Comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i quantitativi di rifiuti sotto elencati:

Quantità annua totale di rifiuti trattati presso l'impianto (t/anno):	35.000
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva R 13 (t): **	5.250
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti in attesa di recupero messo in riserva (R13) all'interno dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto (t): **	7.000

** Il Quantitativo istantaneo massimo complessivo di rifiuti messi in riserva, comprendente sia la sola attività R13 che la messa in riserva R13, funzionale al recupero condotto nel medesimo impianto, non deve superare il totale di 7.000 t.



PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso:

- il versamento, entro il termine previsto del 30 aprile di ogni anno, dei diritti annuali di iscrizione;
- esecuzione delle analisi e/o test di cessione a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero in oggetto o ad all'inizio di ogni attività, e successivamente ogni 24 mesi o 12 mesi nel caso del test di cessione, e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nell'impianto di produzione (artt.8 e 9 del D.M.A. 5/2/98);

Si evidenzia che la ditta può svolgere le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi esclusivamente per le attività ed i codici EER sopra indicati.

Il presente attestato è rilasciato unicamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., artt. 214 e 216, e del D.M.A. 05/02/1998 s.m.i..

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., deve rispettare, fra le altre, le norme edilizie ed urbanistiche, la normativa sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici, e ogni altra disposizione che regoli la costruzione di impianti industriali, incluso il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto previsti.

La Comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n.152/2006 non ha quindi alcun effetto sostitutivo degli atti di consenso necessari a realizzare il relativo impianto, che costituiscono invece l'indispensabile presupposto per la legittimità delle Comunicazioni di avvio o di prosecuzione di attività. L'accertamento, in qualunque momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni edilizie, autorizzazioni etc.) comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro provinciale di cui all'art. 216 del richiamato D.Lgs. n.152/2006, oltre agli eventuali addebiti di natura penale.

IL DIRIGENTE

dott. Samuele Grandin

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

12

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

ALLEGATO 4 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 2408/AUA/2026
INQUINAMENTO ACUSTICO



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

cap. 35010
tel. 049/9430355
fax. 049/9430335
cod. fisc. 81000410282
p. iva 01573490289
cep 11436359

Prot. n .4556

del 28/04/2021

Spett.le
Provincia di Padova – Ufficio Rifiuti ,Fanghi
Bonifiche Ambientali
Alla Cortese Attenzione Dott. Matteo Giacometti
protocollo@pec.provincia.padova.it

Oggetto: Espressione parere di competenza in merito alla "Comunicazione o Nulla Osta di cui all'art. 8 , comma 4 o comma 6 della Legge n° 447/95 (inquinamento acustico).
Riferimento: Pratica SUAP 12096770016-07122020-1121 prot. 0060071 del 15/03/2021
Autorizzazione Unica Ambientale.
D.P.R. 59/2013 - L. 5/2012 - D.Lgs. 152/2006 - L. 447/1995 – D.Lgs. 99/1992-L.R. 33/85
Ditta: **GURIT ITALY PET RECYCLING s.r.l.**
Codice ditta: 8927

Vista la Vostra nota prot. n. 0022899/21 del 16/04/2021 relativa alla richiesta di presentazione della valutazione di impatto acustico ai fini dell'espressione del parere di competenza per il rilascio del provvedimento di AUA;

Vista la "Valutazione di Impatto Acustico Ambientale" datata 16/03/2021 e trasmessa dalla Ditta Gurit Italy Pet Recyclin s.r.l., pervenuta mediante sportello telematico in data 15/03/2021 agli atti prot. n. 2711 del 16/03/2021;

con la presente si comunica il **parere favorevole circa il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico di cui alla Legge n° 447/95.**

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Paolo Barin
firma digitale

13

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA – SETTORE Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – P.zza Bardella, 2 - PADOVA
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Tessaro
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO / NUMERO PROTOCOLLO 0028579/26
DATA PROTOCOLLO / DATA PROTOCOLLO 22/04/2026
SETTORE-STRUTTURA / SETTORE-STRUTTURA 0700 AMBIENTE
DESTINATARI PROT / DESTINATARI PROT SUAP.PD@CERTPEC.CAMCOM.IT
TIPOLOGIA DOCUMENTO / TIPOLOGIA DOCUMENTO AU AUTORIZZAZIONE
SUPPORTO DOCUMENTO / SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
OGGETTO PROTOCOLLO / OGGETTO PROTOCOLLO PRATICA N. 00792100265-04112025-1028 - SUAP 2131 - 00792100265 ALIPLAST S.P.A. INVIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 2408/AUA/2026

(L. 5/12, DPR 59/13, D.LGS. 152/06, L. 447/95, D.LGS. 99/92 E L.R. 33/85).

SEDE ATTIVITÀ: VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 22 - CARMIGNANO DI BRENTA (PD).

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Samuele Grandin

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 36BA403006EC5FA0EAD857A8B9EA70281CA1CECBD4535D12B5D3ECC2FD5AD214

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

URL <https://verificadoc.provincia.padova.it>

IDENTIFICATIVO IX0IK-334097

PASSWORD c1uUU

DATA SCADENZA Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

